UIL CREDITO ESATTORIE
E ASSICURAZIONI

A tu per tu

La libertà viene dalla conoscenza

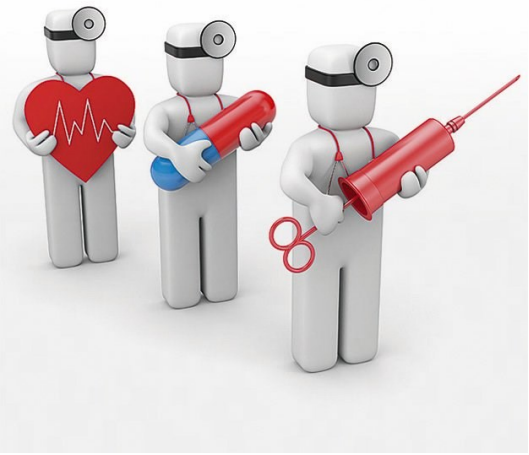

MALATTIA: FORSE NON TUTTI SANNO CHE…

CERTIFICATO

- Entro il giorno successivo all'inizio dell'evento invio telematico all'INPS da parte del medico curante.

- Entro due giorni trasmissione al datore di lavoro di copia del documento o identificativo.

- Se mancata guarigione sempre entro due giorni certificato di prosecuzione malattia.

REPERIBILITA'

- Prevista da Statuto dei Lavoratori la visita fiscale ha il fine di verificare l'esistenza o meno della patologia.

- Può essere predisposta sia dal datore di lavoro che dall'Inps.

- Il vincolo esiste tutti i giorni, anche durante festivi e week-end nelle fasce **10,00/12,00** e **17,00/19,00**.

NO OBBLIGO REPERIBILITA'

- Non c'è obbligo di reperibilità in caso di malattie nelle quali è a rischio la vita del lavoratore, d'infortunio sul lavoro, patologie per causa di servizio, gravidanza a rischio, eventi morbosi correlati all'invalidità attestata e ricovero ospedaliero.

MEDICO FISCALE

- Verifica esistenza patologia e la analizza. Può protrarre la diagnosi di 48 ore, variarla o consigliare una visita specialistica.

- Può ridurre la prognosi con dettagliata motivazione: il dipendente dovrà rientrare al lavoro nel giorno indicato dal medico fiscale.

COMUNICAZIONE PREVENTIVA

- Possibile assentarsi con comunicazione preventiva e con giustificativo che attesta prestazioni o visite.

- E' responsabilità del dipendente agevolare quanto più possibile la visita fiscale.

- Una volta risultato assente, la successiva visita ambulatoriale a cui il lavoratore ha il dovere di presentarsi, non costituisce giustificazione ma verifica della patologia: pertanto le sanzioni saranno applicabili.